Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 10 GENNAIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Press, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1979. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1979. — **Butan Gas, azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivati ed affini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1979. — **Vigasio, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1979. — **N.E.L.S.A. - Nando Evolvi lubrificanti società per azioni, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1979. — **Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo):** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1979. — **Voxson, fabbrica apparecchi radio e televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1979. — **I.A.B. - Immobiliare Alta Brianza, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1979. — **Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **S.E.C.I. - Società esercizi commerciali industriali, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1979. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1979. — **Comune di Napoli, IV direzione, finanza e ragioneria:** Elenco di buoni sorteggiati il 1° luglio 1979. — **Comune di Napoli, IV direzione, finanza e ragioneria:** Estrazione di obbligazioni. — **Sicam - Società italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1979 (delibera 16 dicembre 1958). — **Sicam - Società italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1979 (delibera 1° luglio 1957). — **L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1979 (delibera 7 giugno 1971). — **L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1979 (delibera 7 febbraio 1973). — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1979. — **R.C.F. - Radio cine forniture, società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1979. — **C.I.R. - Ceramiche industriali rubieresi, società per azioni, in Rubiera (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1979. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1979. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Rimborso « 6 % - 1965-80 » di obbligazioni. — **Gicinque, società per azioni, in Ponte di Piave (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1979. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni « 16 % - 1977 » sorteggiate il 20 dicembre 1979. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni « 6 % - 1961 » sorteggiate il 20 dicembre 1979. — **S.A.M.P. - Meccanica di precisione, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1979. — **SADAM, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1979. — **Istituto Ganassini di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1979. — **UNIDAL - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni, in liquidazione, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1979. — **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Pallanzeno (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1979. — **Industria prodotti siderurgici - I.P.S., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1979. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **C.I.F.A. - Commissionaria italiana fabbriche arredamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1979. — **Coniugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1979. — **Marazzidue, società per azioni, in Sassuolo (Modena):** Obbligazione sorteggiata il 20 dicembre 1979. — **SNIA Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 227

MEDAGLIA DI BRONZO

PERIN Gildo, nato il 25 maggio 1923 a Gaiarine (Treviso). — Comandante di squadra animato da esuberante spirito combattivo si distingueva, sin dall'inizio della lotta partigiana, per temerarietà e frequenti atti di valore. Il 29 novembre 1943, unitamente ad un altro commilitone, riusciva a sottrarre da un distaccamento nemico in Pordenone un notevole quantitativo di armi e munizioni. Arrestato e sottoposto ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Successivamente eludeva la sorveglianza delle sentinelle e riusciva ad evadere riprendendo la lotta in seno al suo reparto benchè pendesse sulla sua testa una condanna a morte. — Zona Pordenone 29 novembre 1943-25 aprile 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 239

MEDAGLIA DI BRONZO

CIPPAROLI Ester, nata il 21 ottobre 1921 ad Alessandria. — Valorosa partigiana animata da profonda fede negli ideali della libertà, organizzava insieme al fratello un servizio radio con il quale comunicava con le forze alleate. Accortasi che il nemico aveva intercettato la sua postazione, anzichè mettersi in salvo provvedeva a distruggere ogni traccia compromettente come messaggi e cifrari. Arrestata e sottoposta per lunghi giorni ad atroci torture e crudeli sevizie nulla rivelava che potesse nuocere al nucleo degli informatori di cui faceva parte. Veniva quindi internata nel campo di concentramento di Bolzano e, benchè particolarmente sorvegliata, entrava a far parte di un comitato segreto operante nel campo stesso prodigandosi nell'aiuto incessante e concreto verso colleghi reclusi. — Alessandria-Bolzano, 2 giugno 1944-8 maggio 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 224

MEDAGLIE DI BRONZO

CERRATO Francesco Giovanni, nato il 6 aprile 1920 ad Alba (Cuneo). — Comandante di squadra partigiana, dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico mettendo in evidenza incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Il 15 aprile 1945, benchè ancora convalescente per una recente ferita, guidava i suoi uomini all'attacco del presidio nemico di Porta Savona in Alba con sicura perizia ed audace efficenza, fino a conseguire un pieno e favorevole risultato nell'atto tattico chiamato ad affrontare. — Alba, 15 aprile 1945.

PARISINI Sonilio, nato il 14 febbraio 1911 a Calderara di Reno (Bologna). — Organizzatore ed animatore della lotta partigiana in azione nella piana ferrarese, partecipava a numerosi combattimenti dando costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Arrestato, veniva ripetutamente sottoposto ad atroci torture che sopportava con animo indomito senza nulla rivelare che potesse nuocere ai compagni di fede. Durante il trasferimento ad un campo di concentramento riusciva audacemente ad evadere e, rientrato nel proprio reparto, continuava la lotta per la libertà della Patria. — Ferrara, 27 novembre 1944.

PEDOL Giuseppe, nato l'8 febbraio 1925 a S. Ambrogio di Valpolicella (Verona). — Partigiano combattente, il 26 agosto 1944, nella battaglia delle Grange Sevine, che portava all'annientamento delle forze nemiche, incurante del pericolo e della superiorità numerica dell'avversario, benchè ferito gravemente alla testa, rifiutava ogni soccorso rimanendo per diverse ore al suo posto di combattimento fino alla completa resa del nemico. Nobile esempio di combattente audace e coraggioso. — Grange (Bussoleno), 26 agosto 1944.

TRONCONI Lorenzo Bruno, nato il 25 giugno 1926 a Genova. — Intrepido partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore, per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Il 6 febbraio 1945, comandato con pochi uomini per un'azione di pattugliamento contro una colonna nemica, la impegnava in un duro e cruento combattimento e, benchè ferito, incitava i suoi compagni alla lotta portando a termine la missione affidatagli. — Monte Sella (Genova), 6 febbraio 1945.

CROCI

GOI Giovanni Lorenzo, nato il 23 gennaio 1920 a Torino. — Partigiano combattente partecipava, in qualità di commissario di plotone, a numerosi scontri con forze nemiche distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Nella notte tra il 13 e 14 aprile 1945, durante una azione contro un munito presidio nemico di Arona, veniva contrattaccato alle spalle dai rinforzi nemici inaspettatamente sopraggiunti. Nel combattimento che ne seguiva rimaneva gravemente ferito ad una gamba e, rifiutando ogni soccorso, ordinava al suo reparto il ripiegamento, mentre egli restava solo a fronteggiare l'avversario finchè veniva catturato. - Arona, 13 e 14 aprile 1945.

PAVIA Dario Francesco, nato il 14 febbraio 1924 ad Agliano (Asti). — Giovane combattente si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 2 dicembre 1944, nei dintorni di Rocca d'Arazzo e nel corso di un attacco da parte di preponderanti forze avversarie, affrontava il nemico volontariamente e da solo, opponendo una strenua resistenza. Benchè ferito continuava a combattere fino all'esaurimento delle munizioni, infliggendo al nemico notevoli perdite. — Zona di S. Anna (Asti), 2 dicembre 1944.

(11209)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **688.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'azienda speciale per gli aeroporti dell'Emilia-Romagna.

N. 688. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'azienda speciale per gli aeroporti della Emilia-Romagna.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979
Registro n. 12 Industria, foglio n. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1979, n. **689.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia ad acquistare un immobile.

N. 689. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia viene autorizzata ad acquistare dal sig. Amedeo Sarti, al prezzo di L. 157.500.000, un immobile costituito da un appartamento sito in La Spezia in via A. Conti n. 13, piano terzo o secondo sopra l'ammezzato, di 12 vani catastali, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 20593, foglio 37, mappale 67 sub. 53, e dall'appartamento confinante col precedente composto di vani catastali 6,5 e distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 20593, foglio 37, mappale 67 sub. 52, il tutto destinato all'ampliamento degli uffici della sottostante sede camerale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979
Registro n. 12 Industria, foglio n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1979, n. **690.**

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

N. 690. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 6, 7 e 8 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979
Registro n. 12 Industria, foglio n. 68

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Toscana-Umbria » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, con il quale l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Toscana-Umbria », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione della sig.ra Maria Franca Orlandini, impossibilitata a disimpegnare l'incarico, in quanto, ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1978, è stata posta, a domanda, a disposizione della regione Toscana, con decorrenza 1° marzo 1979;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il sig. Fernando Bazzocchi, segretario capo dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Firenze, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Toscana-Umbria », in sostituzione della sig.ra Maria Franca Orlandini, posta a disposizione di altra amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10889)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Campania-Basilicata » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 1° marzo 1979 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, con il quale l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Campania-Basilicata », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del sig. Roberto Boccalatte, impossibilitato a disimpegnare l'incarico, in quanto assegnato, con decorrenza 1° marzo 1979, alla regione Campania;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « Parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il sig. Massimo Marotta, segretario capo dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Napoli, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della commissione elettorale circoscrizionale « Campania-Basilicata », in sostituzione del sig. Roberto Boccalatte, posto a disposizione di altra amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10887)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1979.

Ricostituzione della commissione per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto in data 10 novembre 1975, n. 50852, modificato dai successivi decreti ministeriali n. 14/6013 dell'11 ottobre 1978 e n. 14/3701 del 23 giugno 1979, con il quale venne costituita la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, per la durata del quadriennio decorrente dal 9 novembre 1975;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della composizione della predetta commissione per la scadenza del quadriennio di carica dei membri che ne fanno parte;

Viste le designazioni del Ministero dell'interno e delle associazioni nazionali di categoria degli esattori e dei lavoratori esattoriali, dipendenti dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette;

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della commissione in parola;

Considerato che, a norma dell'ultimo comma del succitato art. 5, i componenti la commissione possono essere confermati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette è così composta:

Presidente:

Monacchi dott. Felice, direttore generale delle imposte dirette.

Membri:

Greco dott. Fernando, dirigente superiore, Direzione generale imposte dirette;

Vigiano dott. Alfredo, primo dirigente, Direzione generale imposte dirette;

Izzo dott. Antonio, vice prefetto dirigente superiore in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Romagnoli dott. Gianfranco, vice prefetto ispettore primo dirigente in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Aldinucci dott. Angiolo, in rappresentanza degli esattori delle imposte dirette;

Fornario avv. Raffaele, in rappresentanza degli esattori delle imposte dirette;

Zerbi dott. Aldo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da esattori delle imposte dirette;

Dall'Argine Gino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da esattori delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate a turno dai signori Panarello dott. Salvatore e Mariani dott. Luigi, direttori aggiunti di divisione, Rubino dottoressa Maria Gabriella e Lioce dott. Giancarlo, direttori di sezione, funzionari della direzione generale delle imposte dirette.

Art. 2.

La commissione anzidetta, giusta l'ultimo comma dell'art. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, dura in carica quattro anni decorrenti dal 9 novembre 1979.

La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul cap. 4651 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 34

(10855)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1979.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la istituzione del fondo per la mobilità della manodopera per consentire di effettuare i rimborsi ed i pagamenti di cui agli articoli 21 e 27 della legge stessa;

Considerato che il finanziamento del citato fondo deve avvenire, ai sensi dell'art. 28 della legge predetta, per metà a carico del fondo per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per metà a carico della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria mediante un decreto da emanarsi dal Ministro del tesoro di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota n. 148636 del 22 ottobre 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha trasmesso, per il parere, gli schemi dei decreti interministeriali sopra indicati, i quali prevedono, sulla base delle proposte di questo Ministero, il prelevamento in favore del fondo per la mobilità della manodopera della complessiva somma di L. 7.125.000.000 dal fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, nonché della uguale somma di L. 7.125.000.000 dalla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria ambedue distribuite in L. 125.000.000 per l'anno 1977, in L. 2.250.000.000 per l'anno 1978 ed in L. 4.750.000.000 per l'anno 1979;

Considerato quindi che la somma complessiva di L. 14.250.000.000 sarà disponibile non appena saranno completate le procedure inerenti all'emanazione del citato decreto interministeriale;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, la quale stabilisce che le competenze statali in materia di formazione professionale indicate nell'art. 18 della stessa leg-

ge sono gestite dal citato fondo per la mobilità della manodopera, mediante uno stanziamento di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979 inerente alla disciplina per l'amministrazione del fondo sopra indicato;

Vista la nota n. 163228 del 9 novembre 1979, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, comunica che nel secondo provvedimento di variazione al bilancio dello Stato per l'anno 1979 viene istituito, tra l'altro, il cap. 8056 nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il cui stanziamento di L. 4.905.500.000 da versare al fondo per la mobilità della manodopera è destinato al finanziamento della attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato;

Considerato quindi che la citata somma di lire 4.905.500.000 sarà disponibile e costituirà fonte di entrate del fondo per la mobilità della manodopera non appena conclusa la procedura per rendere operante la predetta seconda variazione di bilancio;

Ritenuta la necessità di procedere ugualmente all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1979;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1979;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1979, allegato al presente decreto.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979

Parte I. — ENTRATE

Numero	Capitoli — Denominazione	Importo
	Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria I. — Contributo dello Stato	
5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	4.905.500.000
5102	Versamenti a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	7.125.000.000
	Sottocategoria II. — Contributi di enti pubblici	
5202	Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	7.125.000.000
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5211	Rimborso da parte della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori ai sensi dell'art. 18, lettera *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845	*per memoria*
5212	Recuperi sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	*per memoria*
5213	Entrate eventuali e diverse	*per memoria*
	Totale titolo II. — Entrate in conto capitale . . .	19.155.500.000
	Totale generale entrate . . .	19.155.500.000

PARTE II — SPESE

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Importo
	TITOLO I — SPESE CORRENTI	
	Sezione I — SPESE VARIE INERENTI ALLA GESTIONE DEL FONDO	
	Categoria 04 — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1001	Spese relative all'amministrazione del fondo per la mobilità della manodopera nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il fondo è stato costituito	10.000.000
	Categoria 09 — *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al fondo per la mobilità della manodopera	*per memoria*
1102	Fondo di riserva	*per memoria*
	Totale sezione I . . .	10.000.000
	Sezione II — INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA	
	Rubrica I — *Collocamento della manodopera*	
	Categoria 04 — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1201	Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	1.000.000.000
	Totale titolo I. — Spese correnti . . .	1.000.000.000
	TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Rubrica I — *Previdenza e assistenza sociale*	
	Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale (art. 21, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675)	1.000.000.000
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164	12.250.000.000
	Rubrica II. — *Addestramento professionale*	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
1401	Spese per istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	2.200.000.000
1402	Spese per predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	150.000.000
1403	Spese per attività di studio, di ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.500.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorsi dei fondi comunitari o internazionali (art. 18, lettera *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.000.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	*per memoria*
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione o riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	*per memoria*
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	45.500.000
1408	Fondo di riserva	*per memoria*
	Totale titolo II. — Spese conto capitale . . .	18.145.500.000
	Totale titolo I. — Spese correnti . . .	1.010.000.000
	Totale generale spese . . .	19.155.500.000

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(11424)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sistosan », nelle preparazioni: flaconi da 60 e 120 cc (uso orale e locale); 3 compresse di garza; 6 fiale × 5 cc; 3 fiale × 10 cc; flacone × 20 cc; fialone per uso locale × 50 cc; 10 fiale × 2 cc con novocaina; 6 fiale × 5 cc con novocaina; 3 fiale × 10 cc con novocaina; 1 fialone × 50 cc con novocaina, della ditta Chimical, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5837/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 settembre 1949, 8 settembre 1954, 5 aprile 1956, 2 febbraio 1966, con i quali venne registrata ai numeri 2458, 2458/A, 2458/B, 2458/B1, 2458/B2, 2458/C, 2458/D, 2458/D1, 2458/D2, 2458/D3 la specialità medicinale denominata «Sistosan», nelle preparazioni: flaconi da 60 e da 120 cc (uso orale e locale); 3 compresse di garza; 6 fiale × 5 cc; 3 fiale × 10 cc; flacone iniettabile × 20 cc; fialone per uso locale × 50 cc; 10 fiale × 2 cc con novocaina; 6 fiale × 5 cc con novocaina; 3 fiale × 10 cc con novocaina; 1 fialone × 50 cc con novocaina, registrata a nome della ditta Chimical, con sede in Napoli, piazza Amedeo, 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche così come contestato alla ditta interessata in data 14 marzo 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 30 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sistosan », nelle preparazioni: flaconi da 60 e 120 cc (uso orale e locale); 3 compresse di garza; 6 fiale × 5 cc; 3 fiale × 10 cc; flacone iniettabile × 20 cc; fialone per uso locale × 50 cc; 10 fiale × 2 cc con novocaina; 6 fiale × 5 cc con novocaina; 3 fiale × 10 cc con novocaina; 1 fialone × 50 cc con novocaina, registrata ai numeri 2458, 2458/A, 2458/B, 2458/B1, 2458/B2, 2458/C, 2458/D, 2458/D1, 2458/D2, 2458/D3 in data 15 settembre 1949, 8 settembre 1954, 5 aprile 1956, 2 febbraio 1966, a nome della ditta Chimical, con sede in Napoli, piazza Amedeo, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11254)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reasec plus » compresse, nonché la relativa serie micro-compresse, della ditta Cilag-Chemie Ag. di Sciaffusa (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Cilag Chemie italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5836/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 2 febbraio 1974, con i quali vennero registrate ai numeri 23017 e 23017/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Reasec plus » compresse, nonché la relativa serie micro-compresse a nome della ditta Cilag-Chemie Ag. di Sciaffusa (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Cilag-Chemie italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palmanova, 67, codice fiscale n. 0072363/015/8, preparata nell'officina farmaceutica della precitata ditta estera;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale in oggetto in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, in relazione alla presenza del cliochinolo nella associazione come contestato alla ditta succitata in data 19 ottobre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Reasec plus » compresse nonché della relativa serie micro-compresse, registrate rispettivamente ai numeri 23017 e 23017/1 in data 2 febbraio 1974, a nome della ditta Cilag-Chemie Ag. di Sciaffusa (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Cilag-Chemie italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palmanova, 67, codice fiscale n. 0072363/015/8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11253)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Autorizzazione al servizio chimico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge, nel quale è prevista la possibilità di concedere al istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Servizio chimico, inoltrata al fine di ottenere il rilascio di detta autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dallo Istituto superiore di sanità, in seguito ad apposito sopralluogo effettuato al fine di accertare l'idoneità del personale e delle attrezzature esistenti e destinate al servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Servizio chimico, è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto Ministero invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dallo stesso Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati dell'indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto Ministero segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibite al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11252)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1979.

Classificazione tra le statali della variante esterna all'abitato di Sassari, classificazione tra le comunali di alcuni tratti delle strade statali numeri 131, 127/bis e 291 e variazione dei capisaldi iniziali delle strade statali numeri 127/bis e 291.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 4787 del 20 aprile 1978, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha fatto presente di aver realizzato una variante esterna alla città di Sassari, compartimento di Cagliari, lungo il tracciato della strada statale n. 131 « Carlo Felice », ed ha chiesto, su conforme parere del proprio consiglio di amministrazione, di cui al voto n. 1042, reso nell'adunanza del 25 settembre 1973, quanto appresso:

a) che la variante esterna all'abitato di Sassari venga incorporata nell'itinerario della strada statale n. 131 e che una parte del corrispondente tratto della strada statale n. 131 sotteso dalla variante, venga declassificato;

b) la variazione del caposaldo intermedio della strada statale n. 131;

c) la strada statale n. 127 « Settentrionale Sarda » venga prolungata di km 4 + 453 incorporando il tratto di strada statale n. 131 sotteso, compreso tra le progressive chilometriche 208 + 905 e 213 + 358 (vecchia chilometrazione) denominato « Scala di Giocca »;

d) la declassifica dei tratti di strada non più utilizzabili nell'ambito della viabilità statale e precisamente:

per la strada statale n. 131 il tratto interno della città di Sassari delimitato dal vecchio caposaldo della strada statale n. 127 (termine della salita di « Scala di Giocca ») fino all'innesto a nord con la « variante della strada statale n. 131 »;

per la strada statale n. 127/*bis* il tratto che va dall'inizio al km 1 + 652 (innesto strada statale n. 131 variante di Sassari);

per la strada statale n. 291 il tratto che va dall'inizio al km 1 + 247 (innesto strada statale n. 131 variante di Sassari);

e) la variazione del caposaldo finale della strada statale n. 127;

f) la variazione del caposaldo iniziale della strada statale n. 127/*bis*;

g) la variazione del caposaldo iniziale della strada statale n. 291 « Della Nurra »;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 362 emesso nell'adunanza del 10 luglio 1979 ha dato parere favorevole alle modifiche da apportare, per il riassetto della viabilità statale nella città di Sassari;

Ritenuto che si può provvedere a quanto citato nelle premesse;

Decreta:

Art. 1.

La variante esterna all'abitato di Sassari realizzata dall'A.N.A.S., compresa tra la progressiva chilometrica 204 + 500 e la progressiva chilometrica 213 + 500 è classificata statale ed inclusa nell'itinerario della strada statale n. 131 « Carlo Felice », la quale di conseguenza varierà il suo caposaldo intermedio di itinerario da « Sassari » in « Variante di Sassari ».

Art. 2.

Il tratto di strada statale n. 131 sotteso dalla variante che si sviluppa dallo svincolo denominato « Scala di Giocca » e termina nel punto dove incontra il caposaldo finale della strada statale n. 127 « Settentrionale Sarda » (progressiva chilometrica 213 + 358 vecchia chilometrica) con una estensione di km 4 + 453, viene incorporato dalla citata strada statale n. 127, la quale a seguito di tale prolungamento, viene ad avere un complessivo itinerario di km 130 + 300 circa ed un nuovo caposaldo finale denominato « Innesto con la strada statale n. 131 al km 204 + 806 ».

Art. 3.

Il tratto di strada statale n. 131 sotteso dalla variante che si snoda dalla progressiva chilometrica 213 + 358 alla progressiva chilometrica 219 + 130 (vecchia chilometrica) dove il tratto sotteso ha termine innestandosi, tramite svincolo automobilistico, denominato « Porto Torres », alla variante, con uno sviluppo complessivo di km 5 + 772 è classificato comunale e consegnato all'amministrazione comunale di Sassari.

Art. 4.

I tratti iniziali della strada statale 127/*bis* « Settentrionale Sarda » e quello della strada statale n. 291 « Della Nurra », aventi una estensione rispettivamente di km 1 + 652 e km 1 + 247 vengono classificati comunali e consegnati all'amministrazione comunale di Sassari.

Art. 5.

La strada statale n. 127/*bis* « Settentrionale Sarda » varia il proprio caposaldo iniziale di itinerario in « Innesto strada statale n. 131 presso Sassari » con una estesa complessiva della strada di km 146 + 950 circa.

Art. 6.

La strada statale n. 291 « Della Nurra » varia il proprio caposaldo iniziale di itinerario in « Innesto strada statale n. 131 presso Sassari » con una estesa complessiva della strada di km 32 + 500 circa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(11387)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 27 marzo 1979, 18 giugno 1979 e 6 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(133)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 2 novembre 1979, concernente l'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alla distillazione da parte dei titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine nonché a quelli destinati alla distillazione preventiva nella campagna 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 2 novembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 15 novembre 1979), con il quale è stata prevista l'aggiunta di cloruro di litio, quale rivelatore, ai vini destinati alla distillazione da parte di titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, nonchè a quelli destinati alla distillazione preventiva nella campagna 1979-80;

Considerato che i vini destinati alla produzione di « acquavite » devono provenire ai sensi dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, da vino sano e genuino e la presenza del cloruro di litio potrebbe indurre a ritenere che il vino in questione sia stato addizionato di sottoprodotti della vinificazione che, ai sensi del decreto ministeriale 16 ottobre 1969, devono essere addizionati dello stesso rivelatore;

Ritenuta l'opportunità di esentare i vini di cui trattasi dall'obbligo dell'aggiunta del rivelatore qualora siano destinati alla produzione di « acquavite »;

Ritenuta altresì la opportunità di prevedere, in sostituzione del rivelatore, particolari controlli atti a garantire la effettiva destinazione del prodotto alle distillerie;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al decreto ministeriale 2 novembre 1979 di cui alle premesse, i vini destinati alla distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 2186/79 ed i vini destinati alla distillazione preventiva nella campagna 1979-80, di cui al regolamento (CEE) n. 2184/79, qualora siano destinati alla produzione di « acquavite » sono esentati dalla aggiunta del cloruro di litio.

Art. 2.

Coloro che intendono avvalersi della deroga di cui al precedente articolo devono, prima di estrarre il prodotto dalla cantina in cui è detenuto, presentare domanda, in carta legale, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, diretta ad ottenere il benestare al trasferimento del prodotto.

Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare la partita di vino destinato alla produzione di « acquavite », nonchè il nome o la ragione sociale e la sede della distilleria che effettuerà l'operazione.

L'istituto di vigilanza di cui al primo comma, ricevuta la domanda, detterà le cautele atte a garantire che il prodotto di cui trattasi sia effettivamente impiegato per la distillazione di « acquavite » e che sia preso in carico nei prescritti registri presso la distilleria.

Sul documento di accompagnamento deve figurare che trattasi di prodotto destinato alla produzione di « acquavite ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(66)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(132)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1980 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,45 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1979 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito il tasso predetto per il bimestre novembre-dicembre 1979;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 dicembre 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,75 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,60 % per le opera-

zioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e si eleva all'1,65 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75 % per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari:

a) all'1,60 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,65 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

al 15,35 % per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

al 15,40 % per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(91)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1980 del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, ed in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati nel cennato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,75% per il bimestre gennaio-febbraio 1980 mentre la commissione onnicomprensiva da corrispondere agli istituti di credito per il 1980 resta pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento è pari al 15,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(89)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1980 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'articolo 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 732996/73 del 26 giugno 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale è stato determinato nella misura del 15,40% il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale nel semestre luglio-dicembre 1979, e che detto tasso è così composto:

a) 13,50% quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato in conformità delle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, cal-

colato con i criteri indicati dal cennato decreto 2 aprile 1979 è pari al 13,75 %, mentre la commissione onnicomprensiva da corrispondere agli istituti di credito per il 1980 resta pari all'1,90 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il semestre gennaio-giugno 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il semestre gennaio-giugno 1980 il tasso massimo di riferimento da applicare alle suddette operazioni creditizie è pari al 15,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(88)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Variazione automatica per il bimestre gennaio-febbraio 1980 del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata e integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, con cui è stato fissato nella misura del 13,30% il costo medio della raccolta per il bimestre novembre-dicembre 1979 e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° aprile 1978 e al 15,05% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 13 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,50%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per il 1980 resta pari all'1,65% per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 ed è elevata all'1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 13,50% per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari:

a) all'1,65% per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 il tasso di riferimento si ragguaglia al:

15,15% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,25% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(87)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1980, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconociuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il suc-

cessivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90% vigente per il 1979, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 31 marzo 1977 che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,75 % mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(100)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1980, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'articolo 20 il quale tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95 % e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,50 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90 % vigente per il 1979, è pari al 15,40 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977 che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,75 % mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75 % per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari all'1,90 %.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,65 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(90)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35% e che detto tasso è composto:

a) 13,70% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,50%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65% per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 è pari all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50% per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari:

a) all'1,65% per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,15% per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

2) al 15,25% per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(97)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1980, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90% vigente per il 1979, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 12 aprile 1977 che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,75% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75% per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari all'1,90%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(98)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1980, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,50% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione dell'1,90% vigente per il 1979, è pari al 15,40%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977 che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,75% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari all'1,90 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75 % per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari all'1,90 %.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 15,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(99)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorsi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 12 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,50 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e pari all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari:

a) all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1979, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,15 % per le operazioni di cui al precedente punto *a)*;

2) al 15,25 % per le operazioni di cui al precedente punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(93)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopranchiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,50 % mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e pari all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari:

a) all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,15 % per le operazioni di cui al precedente punto *a)*;

2) al 15,25 % per le operazioni di cui al precedente punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(92)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dal citato art. 26 della legge predetta è stato determinato nella misura del 15,05 % di cui:

a) 13,30 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, nonché l'articolo 3 dello stesso decreto, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,05 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 14 luglio 1979, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,50 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,75 %;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari all'1,75 %.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 il tasso di riferimento delle suddette operazioni è pari al 15,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(96)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 19 marzo 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,50 % mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e pari all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari:

a) all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,15 % per le operazioni di cui al precedente punto *a*);

2) al 15,25 % per le operazioni di cui al precedente punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(95)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Costo effettivo, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale

il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2, del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale si è stabilito che per il bimestre novembre-dicembre 1979 il costo della provvista è pari al 13,30 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al:

14,95 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,05 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nel cennato decreto del 23 aprile 1977, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è pari al 13,50 %, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito resta pari all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 è pari all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente a tale data;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,50 % per il bimestre gennaio-febbraio 1980.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 è pari:

a) all'1,65 % per le operazioni perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

b) all'1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1980, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia:

1) al 15,15 % per le operazioni di cui al precedente punto a);

2) al 15,25 % per le operazioni di cui al precedente punto b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(94)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1980.

Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro per il periodo 1° luglio 1978-31 marzo 1979.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 179, capoverso del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede la possibilità per gli invalidi del lavoro con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti di frequentare corsi di addestramento, qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale;

Visto il piano organico dei corsi di addestramento riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi, di cui al secondo comma dell'art. 179 innanzi citato;

Visto l'art. 181, primo comma, del testo unico suddetto che per i compiti di cui all'art. 179 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, istituisce un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il secondo comma del predetto art. 181, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro;

Visto, altresì, l'art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 491, che fissa al 31 marzo 1979 il termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B*, tra i quali risulta compreso l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Tenuto conto che il piano organico dei corsi di addestramento per il periodo 1° luglio 1978-31 marzo 1979 richiede una spesa complessiva di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni);

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 179 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per il periodo 1° luglio 978-31 marzo 1979, nella cifra complessiva di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(131)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2646/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2647/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2648/79 della commissione, del 28 novembre 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito e in Francia di guanti a maglia originari del Pakistan.

Regolamento (CEE) n. 2649/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 683/77 e (CEE) n. 571/78 ai fini dell'estensione del beneficio del regime di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione degli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

Regolamento (CEE) n. 2650/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 1352/79 per quanto concerne i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nella Repubblica federale di Germania e i relativi coefficienti nel settore delle carni bovine.

Decisione n. 2651/79/CECA della commissione, del 29 novembre 1979, relativa alla chiusura definitiva della liquidazione dei meccanismi di perequazione del rottame importato ed assimilato.

Regolamento (CEE) n. 2652/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2653/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2654/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2655/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2656/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2657/79 della commissione, del 28 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2658/79 della commissione, del 29 novembre 1979, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di formaggi verso talune destinazioni.

Regolamento (CEE) n. 2659/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2660/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2661/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2662/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 304 *del* 30 *novembre* 1979.

(287/C)

Regolamento (CEE) n. 2663/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 307 *del* 3 *dicembre* 1979.

(288/C)

Regolamento (CEE) n. 2664/79 del Consiglio, del 23 novembre 1979, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 2665/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2666/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2667/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2668/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2669/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2670/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2671/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2672/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2673/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2674/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2675/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2676/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2677/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2678/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2679/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2680/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° dicembre 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2681/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2682/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° dicembre 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2683/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2684/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2685/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2686/79 della commissione, del 30 novembre 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore della Cambogia.

Regolamento (CEE) n. 2687/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta, di borra di seta (schappe), ecc., della voce doganale 50.09, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2688/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, ecc., delle sottovoci doganali 51.01 A, B II, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2689/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 53.07, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2690/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di lana o di peli fini della voce doganale 53.11, originari dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2691/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di lana o di peli fini della voce doganale 53.11, originari dell'Uruguay beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2692/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di cotone ricci del tipo spugna della voce doganale 55.08, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2693/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tappeti, anche « tufted », esclusi quelli di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 e di cocco, della sottovoce doganale 58.02 ex A, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2694/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai nastri, galloni e simili, e nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente, ecc., della voce doganale ex 58.05, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2695/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai ricami in pezza, in strisce o in motivi, della voce doganale 58.10, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2696/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa, ecc., della voce doganale 59.08, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2697/79 della commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio delle sottovoci doganali 62.03 B I a), ex b), ex II, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2698/79 della commissione, del 30 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2699/79 della commissione, del 30 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2700/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2701/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79)

Regolamento (CEE) n. 2702/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 2703/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne gli importi compensativi monetari per talune preparazioni alimentari non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2704/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2705/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2706/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2707/79 della commissione, del 30 novembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Pubblicati nel n. L 305 *del* 1° *dicembre* 1979.

(289/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige

Nel provvedimento CIP n. 71/1979 concernente « Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, sovrapprezzi e condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

capitolo III - tabella 8: tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli, *a)* tariffe per usi irrigui per utilizzazione normale, prezzo del kWh per potenze impegnate fino a 100 kW; bassa tensione: il valore *29,90* deve intendersi *20,90*;

capitolo IV - tabella *C*: 1), per forniture corrispondenti al totale fabbisogno annuo del rivenditore, *a)* tariffe per utilizzazione normale, prezzo del kWh per potenze impegnate oltre 500 fino a 1.000 kW; tensione oltre 100 kV: il valore *19,25* deve intendersi *18,25*.

(178)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	800,95	800,95	801,05	800,95	801 —	800,20	801,05	800,95	800,95	800,95
Dollaro canadese	686,30	686,30	686,70	686,30	686,35	660 —	686,20	686,30	686,30	686,30
Marco germanico	468,39	468,39	468,25	468,39	468,35	467 —	468,30	468,39	468,39	468,40
Fiorino olandese	423,38	423,38	423,50	423,38	423,40	421 —	423,55	423,38	423,38	423,40
Franco belga	28,776	28,776	28,79	28,776	28,77	27,35	28,776	28,776	28,776	28,77
Franco francese	199,75	199,75	199,30	199,75	199,80	198 —	199,80	199,75	199,75	199,75
Lira sterlina	1801,30	1801,30	1799,50	1801,30	1801,10	1800,80	1800,90	1801,30	1801,30	1801,30
Lira irlandese	1727,50	1727,50	1728 —	1727,50	1727,35	—	1726,50	1727,50	1727,50	—
Corona danese	149,91	149,91	149,55	149,91	149,80	148 —	149,95	149,91	149,91	149,90
Corona norvegese	163,24	163,24	163,25	163,24	163,23	161 —	163,25	163,24	163,24	163,25
Corona svedese	194,01	194,01	194 —	194,01	194,04	190 —	194,08	194,01	194,01	194 —
Franco svizzero	508,28	508,28	508,50	508,28	508,40	500 —	508,28	508,28	508,28	508,30
Scellino austriaco	65,15	65,15	65,15	65,15	65,12	64 —	65,169	65,15	65,15	65,15
Escudo portoghese	16,15	16,15	16,19	16,15	16,17	16 —	16,15	16,15	16,15	16,15
Peseta spagnola	12,13	12,13	12,13	12,13	12,12	12,14	12,136	12,13	12,13	12,13
Yen giapponese	3,428	3,428	3,4450	3,428	3,435	3,36	3,431	3,428	3,428	3,42

Media dei titoli del 7 gennaio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	67,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,475
» 5,50 % » » 1968-83	84,775
» 5,50 % » » 1969-84	81,025
» 6 % » » 1970-85	71,175
» 6 % » » 1971-86	77,100
» 6 % » » 1972-87	75,100
» 9 % » » 1975-90	79,025
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	83,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,775
» » » » 1- 6-1978/70	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,450
» » » » 1-10-1978/80	99,350
» » » » 1- 3-1979/81	98,725
» » » » 1- 7-1979/81	97,775
» » » » 1- 5-1979/82	98,275
» » » » 1- 7-1979/82	97,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,525
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,875
» » » 12 % 1- 4-1982	97,075
» » » 12 % 1-10-1983	95,850
» » » 12 % 1- 1-1984	95,925
» » » 12 % 1- 4-1984	95,850
» » » 12 % 1-10-1987	95,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	801 —
Dollaro canadese	686,25
Marco germanico	468,345
Fiorino olandese	423,465
Franco belga	28,776
Franco francese	199,775
Lira sterlina	1801,10
Lira irlandese	1727 —
Corona danese	149,93
Corona norvegese	163,245
Corona svedese	194,045
Franco svizzero	508,28
Scellino austriaco	65,159
Escudo portoghese	16,15
Peseta spagnola	12,133
Yen giapponese	3,429

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, concernente l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974 con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma d'esame per l'ammissione nei ruoli della carriera di concetto del Ministero delle finanze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977 e 23 agosto 1978 — rispettivamente registrati alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189 e addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338 — emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e nella legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Lombardia	n. 11
Piemonte	» 8
Veneto	» 7
Friuli-Venezia Giulia	» 5
Liguria	n. 4
Provincia autonoma di Trento	» 1
Emilia-Romagna	» 7
Toscana	» 6
Lazio	» 5

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle abolite imposte di consumo, in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici del registro situati nel territorio della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare — anche in caso di cumulo di benefici — i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, devono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dallo stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza, devono dimostrare, all'atto della produzione dei relativi documenti, di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di economia politica;

nozioni di scienza delle finanze;

nozioni di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle tasse e imposte indirette sugli affari;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di statistica.

Art. 11.

I giorni, l'ora, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicate con successivo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'8 aprile* 1980.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo art. 6 o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati cassieri in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1979
Registro n. 46 *Finanze, foglio n.* 371

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'intendenza di finanza di . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione e nella dispensa da precedente impiego presso un pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza

Data, . . .

Firma .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(59)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo in prova, carriera esecutiva, presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti, un concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo in prova, carriera esecutiva, della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, con sola sede centrale in Roma alla via della Purificazione (c.a.p. 00187).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno pervenire o essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso, dello schema di domanda e del programma di esame, presso gli uffici della Direzione generale della Cassa.

(81)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di ufficiale giudiziario

Le prove scritte del concorso, per esame, a duecento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 giugno 1979, avranno luogo nei giorni 22 e 23 aprile 1980, in Roma, presso il palazzo dello Sport-Eur, piazzale dello Sport, alle ore 8, anzichè nei giorni 31 gennaio e 1° febbraio 1980.

(180)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di aiutante presso l'Archivio di Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 ottobre 1979 pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso ad un posto di aiutante presso l'Archivio di Stato, indetto con decreto commissariale 4 ottobre 1978, n. 20172/Pr. I.

(11001)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia;

un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(39/S)

OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(37/S)

OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

Concorso ad un posto di primario urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario urologo (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taormina (Messina).

((38/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BIAGIO » DI BOVOLONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bovolone (Verona).

(40/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculistico;

un posto di primario e un posto di aiuto di anatomia patologica;

un posto di aiuto dirigente otorinolaringoiatra;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anatomia patologica;

un posto di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(41/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI BORGOMANERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina addetto al dipartimento di emergenza ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina addetto al dipartimento di emergenza ed accettazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(42/S)

R E G I O N I

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. **62.**
Disciplina dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 6 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Definizione

I mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, comprese le bevande, nonchè dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti, del bestiame, dei foraggi e mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi sono disciplinati dalla presente legge.

Per mercati all'ingrosso si intendono le aree, comunque attrezzate ed organizzate, nelle quali più operatori alle vendite, anche per limitati periodi stagionali, si incontrano abitualmente con più operatori agli acquisti ed a questi pongono in vendita, vendono o trasferiscono a qualunque titolo le merci di cui al comma precedente.

I mercati all'ingrosso, situati in aree caratterizzate dalle attività produttive, nei quali l'offerta viene esclusivamente o prevalentemente effettuata dai produttori senza intermediazione, sono definiti « mercati alla produzione ».

Art. 2.
Funzione dei mercati

I mercati disciplinati dalla presente legge hanno la preminente e permanente funzione di sviluppare e sostenere le attività commerciali atte a soddisfare le esigenze delle collettività e a tutelarne gli interessi.

Nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge e dal regolamento tipo di cui all'art. 10, nonchè secondo le relative istruzioni ed indicazioni della giunta regionale, gli enti gestori ed istitutori dei mercati hanno la funzione, coinvolgendo e responsabilizzando tutte le categorie interessate, di:

a) concorrere ad una attenta e rigorosa difesa della salute;

b) contribuire all'orientamento e alla razionalizzazione delle produzioni e dei consumi;

c) migliorare le tecniche di approvvigionamento e concorrere alla eliminazione di situazioni e cause che determinano l'ingiustificato aumento di costi e di prezzi;

d) promuovere l'associazionismo nei settori direttamente interessati all'attività dei mercati secondo fini e con metodi di valido contenuto economico-sociale;

e) realizzare il maggior rendimento ed il miglior utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, assicurando la funzionalità di uffici e servizi ed ogni possibile snellimento burocratico, affinchè gli operatori siano indotti a preferire i mercati ad altre sedi di attività;

f) favorire il rapporto diretto fra produzione e distribuzione al consumo;

g) favorire, ove opportuno, la concentrazione nei mercati del commercio di vari prodotti di diversi settori merceologici, anche in comparti separati e con apposite strutture, agevolando la realizzazione di veri e propri mercati generali.

Art. 3.
Programmazione

Nell'ambito del piano regionale di sviluppo, la giunta regionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 9, predispone un piano di settore dei mercati all'ingrosso curandone in particolare la compatibilità con il relativo piano nazionale se esistente, ed il coordinamento con le esigenze interregionali.

Il piano è soggetto all'approvazione secondo le norme della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, e si articola:

a) nella individuazione e nella valutazione delle esigenze relative alla produzione, al commercio ed al consumo dei prodotti di cui all'art. 1;

b) nelle analisi delle caratteristiche e della funzionalità dei mercati esistenti e delle strutture di commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1 esterne ai mercati all'ingrosso;

c) nella individuazione dei mercati che, per avvenuta o prevedibile espansione commerciale, ovvero per inadeguatezza dei servizi o delle strutture, necessitano di ammodernamenti, ampliamenti o rilocalizzazioni con individuazione altresì dei mercati che, per comprovate esigenze debbono essere ridimensionati, soppressi od unificati con altri mercati;

d) nella individuazione delle zone di insediamento, delle caratteristiche merceologiche e funzionali e delle strutture dei nuovi mercati.

Il piano di settore è attuato tramite gli interventi previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa e nel relativo bilancio pluriennale e annuale di previsione ai sensi del titolo III, legge regionale 18 settembre 1977, n. 43.

La determinazione degli elementi di carattere contabile e finanziario avviene secondo le norme della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

Il primo piano di settore deve essere predisposto dalla giunta regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Istituzione e riconoscimento

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso può essere assunta da:

a) società o consorzi, aventi personalità giuridica, costituiti da enti locali territoriali unitamente ad altri enti pubblici e privati;

b) società o consorzi tra cooperative, associazioni od organizzazioni aventi personalità giuridica costituite tra operatori del settore;

c) comuni competenti per territorio.

Gli organi di amministrazione dei consorzi e delle società di cui alla lettera a) sono presieduti da un rappresentante degli enti locali territoriali; nell'ambito del consiglio di amministrazione, indipendentemente dal capitale versato, deve essere garantita la maggioranza dei componenti ai rappresentanti degli enti pubblici.

In osservanza delle previsioni del piano di settore, la giunta regionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 9, rilascia l'autorizzazione alla istituzione dei mercati all'ingrosso, previa valutazione di una relazione tecnico-economica e di un progetto tecnico di massima.

E' istituito l'albo regionale dei mercati all'ingrosso; la iscrizione all'albo viene deliberata dalla giunta regionale che provvede alla sua tenuta.

Sono riconosciuti mercati all'ingrosso a tutti gli effetti e pertanto verranno iscritti all'albo regionale, i mercati esistenti o già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè presentino caratteri attuali di validità e funzionalità.

L'iscrizione di questi mercati avviene a seguito di una formale richiesta che i comuni competenti per territorio devono obbligatoriamente inoltrare alla giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Gestione

I mercati all'ingrosso, esclusi quelli alla produzione, sono gestiti:

a) dai comuni, anche con proprie aziende;

b) dai consorzi costituiti fra enti locali territoriali, mediante aziende consorziali;

c) da consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali ed altri enti pubblici o di diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato. In tal caso vale quanto stabilito al secondo comma del precedente art. 4;

d) da cooperative di soli operatori del mercato nel caso in cui non vi siano altre iniziative.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) il comune competente rilascia una apposita autorizzazione.

Nei casi di cui alla lettera d) il comune competente autorizza la gestione con apposita convenzione.

I mercati alla produzione di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge sono gestiti:

a) da cooperative, associazioni od organizzazioni aventi personalità giuridica, costituite tra produttori locali;

b) dai suddetti soggetti unitamente ad uno o più comuni;

c) da consorzi di comuni.

La gestione dei mercati alla produzione è affidata dall'ente istitutore con scelta motivata in relazione ai principi ed alle finalità della presente legge e tenuto conto della opportunità di coinvolgere nella gestione tutte le forme previste al comma precedente; tra l'ente istitutore e l'ente gestore si stipula una convenzione soggetta all'approvazione della giunta regionale.

Le autorizzazioni e le convenzioni devono prevedere la durata e i casi di revoca delle stesse.

E' vietata ogni forma di subgestione.

La convenzione di cui al quarto comma e gli atti di autorizzazione sono depositati presso la direzione del mercato a disposizione di chi ne voglia prendere visione.

Art. 6.

Costruzione, ampliamento, ammodernamento e rilocalizzazione

L'autorizzazione alla costruzione di nuovi mercati, all'ammodernamento, alla rilocalizzazione ed all'ampliamento di quelli esistenti è concessa dalla giunta regionale all'ente istitutore o, su conforme indicazione dello stesso, all'ente gestore, sentita la commissione di cui al successivo art. 9 nell'ambito del piano di settore e sulla base di un progetto di massima.

La progettazione tecnica relativa è predisposta dall'ente istitutore o, su conforme indicazione dello stesso, dall'ente gestore ed è approvata dal comune previo parere degli organi regionali competenti in materia di urbanistica, di opere pubbliche e di sanità.

Tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

Ridimensionamento, soppressione e unificazione

In applicazione del piano di settore la giunta regionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 9, delibera il ridimensionamento, la soppressione o la unificazione dei mercati, prescrivendo il termine entro il quale l'ente istitutore è tenuto a provvedere.

Tale termine può essere eccezionalmente prorogato per comprovate esigenze.

Art. 8.

Aree complementari e aree protettive

Il comune competente può destinare aree contigue o prossime al mercato per l'insediamento di aziende pubbliche o private che svolgono attività complementari a quelle del mercato stesso e finalizzate alle funzioni di cui al precedente art. 2.

Nelle aree complementari di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge e qualora le stesse non siano gestite direttamente dall'ente istitutore, la gestione dovrà essere regolata da apposita convenzione in analogia a quanto previsto dal precedente art. 5.

Il comune competente può creare intorno al mercato, per un raggio non superiore a due chilometri, un'area di protezione entro la quale non è consentita alcuna attività commerciale all'ingrosso dei prodotti trattati nel mercato.

Tale area deve essere comunque prevista nel caso di costruzione di nuovi mercati.

Art. 9.

Commissione regionale

Con provvedimento della giunta regionale è istituita la commissione regionale consultiva per i mercati all'ingrosso, presieduta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato e ripartita in due sezioni:

a) la sezione «dei prodotti alimentari» competente per i mercati all'ingrosso nei quali avviene il commercio di tutti i prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, comprese le bevande, nonchè dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi;

b) la sezione «del bestiame» competente per i mercati all'ingrosso nei quali avviene il commercio del bestiame, dei prodotti della caccia, della pesca e degli animali di allevamento, nonchè dei foraggi e dei mangimi.

Entrambe le sezioni sono composte dai seguenti membri:

a) quattro rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI;

b) un rappresentante delle C.C.I.A.A. designato dall'unione regionale delle camere di commercio;

c) cinque esperti nominati dal consiglio regionale di cui due designati dalla minoranza.

Della sezione «prodotti alimentari» fanno inoltre parte:

d) cinque rappresentanti dei produttori agricoli di cui uno delle cooperative agricole di produzione ed uno delle associazioni di produttori riconosciute;

e) un rappresentante delle imprese di trasformazione;

f) cinque rappresentanti degli operatori all'ingrosso;

g) cinque rappresentanti degli operatori al dettaglio;

h) un rappresentante dei facchini;

i) tre rappresentanti dei consumatori.

Della sezione «del bestiame» fanno inoltre parte:

d) tre rappresentanti degli allevatori, di cui uno delle cooperative di produzione;

e) tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso;

f) tre rappresentanti degli operatori al dettaglio;

g) un rappresentante dei paratori;

h) due rappresentanti dei consumatori.

I rappresentanti dei consumatori sono designati, per ciascuna sezione merceologica, dai sindacati più rappresentativi dei lavoratori.

Gli altri membri sono designati, per ciascuna sezione merceologica, dalle organizzazioni di categoria e dai sindacati più rappresentativi.

Le designazioni debbono essere effettuate entro due mesi dalla data di richiesta; in caso di mancata designazione la giunta regionale provvede provvisoriamente alla stessa.

La commissione si riunisce, di regola, per sezioni.

Alle riunioni della commissione partecipano, senza diritto di voto, almeno un direttore di mercato, un medico ed un veterinario dipendenti da enti pubblici, designati dalla giunta regionale.

Il presidente della commissione può chiamare a partecipare alle sedute gli assessori competenti per materia, o loro delegati, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.

Quando sono in discussione problemi di natura locale, il presidente invita a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, i rappresentanti dei comprensori e dei comuni interessati, qualora non siano membri della commissione.

Il presidente ha inoltre la facoltà di far partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, tecnici ed esperti delle singole materie nonchè rappresentanti di altri enti, uffici ed organizzazioni.

La commissione resta in carica per il periodo della legislazione e i suoi componenti possono essere riconfermati; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione.

La commissione è convocata dal presidente per propria iniziativa o su richiesta di almeno sette componenti della commissione stessa.

La convocazione avviene mediante inviti contenenti l'ordine del giorno, che devono pervenire ai componenti della commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Regione nominato dal presidente della commissione.

I membri della commissione che non partecipano alle riunioni, senza giustificato motivo per tre volte consecutive, vengono dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.

Ai membri della commissione ed alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa spetta un gettone di presenza ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Le spese per il funzionamento della commissione sono imputate al cap. 1900 del bilancio 1979 e, per gli anni successivi, al capitolo corrispondente dei relativi bilanci di previsione.

La commissione, oltre all'adempimento dei compiti previsti della presente legge, è tenuta ad esprimere il proprio parere su tutte le questioni concernenti i mercati all'ingrosso che le vengono sottoposte dalla Regione o, per tramite di questa, dai comuni e dagli enti istitutori e gestori dei mercati.

La commissione viene obbligatoriamente convocata ogni anno per esaminare i bilanci e le relazioni sull'attività dei singoli mercati al fine di formulare proposte volte a rendere i mercati stessi più rispondenti alle funzioni di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Regolamenti

La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria, sottopone all'approvazione del consiglio regionale un regolamento-tipo per ogni settore merceologico.

I comuni competenti, sentito l'ente gestore e previo parere della commissione di cui al successivo art. 11, devono provvedere all'emanazione del regolamento di mercato il quale si uniforma — in linea di massima e compatibilmente con le esigenze particolari di ciascun mercato — al regolamento-tipo di cui al comma precedente.

Per i mercati esistenti i comuni devono provvedere all'emanazione del regolamento entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento-tipo nel Bollettino ufficiale della Regione, mentre per i mercati di nuova istituzione il regolamento deve essere emanato prima dell'inizio di ogni attività del mercato.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente art. 1 che si svolge fuori del mercato, ma nell'ambito territoriale di un comune dotato di mercato, è soggetto a tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e di altri prodotti specificatamente indicati nel regolamento di mercato è pure soggetto all'osservanza del calendario delle festività e degli orari fissati per il mercato.

Il commercio di cui al comma precedente che si svolge nel territorio di comuni sprovvisti di mercato deve essere disciplinato dall'autorità comunale con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme del regolamento-tipo entro sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trascorsi inutilmente detti termini, si applicano, compatibilmente con la situazione del mercato locale, le norme del regolamento-tipo.

Le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dai mercati sono esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 54, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I comuni sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale entro dieci giorni dalla data di approvazione due copie del regolamento di mercato e di ogni atto relativo alla disciplina del commercio fuori mercato.

Art. 11.

Commissione di mercato

Con provvedimento del comune competente per territorio è istituita una commissione di mercato con funzioni consultive del comune, dell'ente istitutore e dell'ente gestore.

La composizione, la durata, il funzionamento e i compiti della commissione di mercato sono fissati nel regolamento-tipo regionale.

La nomina e l'insediamento della commissione deve avvenire prima dell'approvazione del regolamento di mercato.

Art. 12.

Direttore di mercato

Al funzionamento del mercato è preposto un direttore nominato dall'ente gestore.

Il direttore assolve alle funzioni attribuitegli dalle leggi vigenti ed è tenuto a dare esecuzione alle disposizioni dell'ente gestore, degli organi sanitari e alle direttive regionali; in stretto rapporto con l'ente gestore assicura all'amministrazione regionale nonchè ad ogni altro ufficio dello Stato e degli enti locali la più ampia collaborazione.

Il regolamento-tipo e i regolamenti dei singoli mercati indicano i requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonchè i compiti specifici che allo stesso sono attribuiti.

Il direttore, in particolare:

provvede a sottrarre al commercio i prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie e collabora alla loro individuazione; organizza e dirige il servizio di controllo annonario, il ser-

vizio statistico e di rilevazione prezzi ed il servizio di informazione commerciale e alimentare e collabora a diffondere tutti i provvedimenti disciplinari adottati e tutte le condanne pronunciate a carico di chi si è reso responsabile di reati nella produzione, nella lavorazione e nel commercio dei prodotti in generale e di quelli alimentari in particolare.

Il personale dipendente dall'ente gestore e gli agenti di polizia municipale, distaccati dal comune competente per territorio presso il mercato, devono attenersi alle istruzioni del direttore.

Art. 13.

Uffici e servizi

I mercati devono essere dotati di uffici e di servizi adeguati alle esigenze dei settori merceologici ed all'importanza commerciale di ciascuno di essi.

I servizi sono gestiti dall'ente gestore e possono essere dati in concessione mediante apposita convenzione. La cessione del servizio da parte del concessionario non è consentita.

Nei mercati ove avviene il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari l'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato, può organizzare e gestire un esercizio all'ingrosso a libero servizio (cash and carry), riservato agli operatori, per la vendita in conto commissione di generi destinati all'alimentazione e di altri prodotti di largo consumo; l'ente gestore del mercato può affidarne la gestione ad operatori commerciali, preferibilmente associati.

L'utile della gestione del « cash and carry » è costituito dalla sola provvigione definita dall'ente gestore e calcolata sulla base dei prezzi di vendita determinati da coloro che conferiscono i prodotti.

Art. 14.

Bilanci e relazioni sull'attività

La gestione economica e finanziaria dei mercati ha per obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio, tenuto conto delle eventuali quote di ammortamento; in caso di perdita l'ente gestore prevede il perseguimento di tale obiettivo attraverso il progressivo equilibrio tra entrate e spese.

I comuni competenti ed i soci delle società o dei consorzi di gestione possono concorrere alla copertura delle perdite; nel bilancio del mercato tali interventi devono risultare esplicitamente e singolarmente.

I bilanci dei mercati sono tenuti distinti e separati da altri eventuali bilanci dell'ente gestore, sono deliberati dall'ente stesso e approvati nei modi di legge e su di essi non gravano i costi dei servizi pubblici di vigilanza.

L'ente gestore provvede entro il mese di gennaio di ogni singolo anno all'approvazione del bilancio annuale di previsione, alla cui formazione concorrono con pareri e proposte i rappresentanti delle categorie interessate.

Copia dei bilanci di previsione deve essere inviata al comune competente ed alla giunta regionale.

Nel primo semestre di ogni anno l'ente gestore del mercato trasmette alla giunta regionale e al comune competente una copia del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività ed il funzionamento del mercato che evidenzi in particolare le situazioni o le tendenze negative esigenti interventi e provvedimenti correttivi.

I bilanci preventivi e consuntivi, formalmente approvati, sono esposti nel mercato per quindici giorni consecutivi.

Art. 15.

Corrispettivi e tariffe

I corrispettivi di concessione dei posteggi, dei magazzini e di ogni altro locale del mercato nonchè le tariffe dei vari servizi, inclusi quelli dati in concessione, sono determinati dall'ente gestore, previo parere della commissione di mercato e devono essere approvati ai sensi di legge.

A carico degli operatori e degli utenti del mercato non possono essere previsti altri oneri oltre quelli stabiliti dall'ente gestore secondo le modalità di cui al precedente comma.

Le tariffe relative ai servizi sono determinate in relazione ai costi di gestione ed alla esigenza di garantire il miglior funzionamento del mercato stesso.

Per un servizio non reso o reso solo in parte la corresponsione della tariffa non è dovuta o è dovuta proporzionalmente.

Art. 16.

Operatori agli acquisti e alle vendite

Sono ammessi ad operare nei mercati:

a) per le vendite:

i produttori singoli od associati;

i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;

le imprese di trasformazione;

gli enti di sviluppo;

gli enti comunali di consumo;

b) per gli acquisti:

i commercianti all'ingrosso e al dettaglio;

i commissionari ed i mandatari;

le imprese di trasformazione;

i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;

le cooperative di consumo e le comunità;

i gestori di ristoranti, degli alberghi, dei pubblici esercizi, delle mense e degli spacci aziendali nonchè chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;

gli enti comunali di consumo.

L'ammissione degli operatori è autorizzata dal direttore del mercato.

Avverso il provvedimento di diniego l'interessato può ricorrere all'ente gestore che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo; nel caso di mercati alla produzione gestiti nelle forme previste dall'art. 5, secondo comma, lettera *a*), il ricorso è inoltrato al sindaco del comune competente che decide entro lo stesso termine.

Il direttore rilascia all'operatore autorizzato un apposito tesserino munito di fotografia e completo di dati anagrafici e qualifica professionale.

Nei mercati all'ingrosso sono ammessi agli acquisti anche i consumatori con le modalità previste nel regolamento-tipo regionale.

Art. 17.

Concessione dei posteggi e dei magazzini

La concessione dei posteggi di vendita e dei magazzini di deposito o di lavorazione è disciplinata dal regolamento-tipo regionale.

L'ente gestore, previo parere della commissione di mercato, determina il numero dei posteggi e i criteri per la formazione di una graduatoria dei richiedenti la concessione.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, e successive modificazioni, alle concessioni dei posteggi di vendita e dei magazzini non si applicano le disposizioni in materia di tutela dell'avviamento commerciale.

Nella concessione dei posteggi e dei magazzini riservati ai produttori ed alle imprese di trasformazione sono preferite le forme associative.

La disponibilità di posteggi e di magazzini vacanti, esclusi quelli riservati ai produttori, è resa nota dall'ente gestore mediante comunicati esposti in tutti i mercati del Piemonte e pubblicati da almeno un quotidiano locale.

I commercianti, i commissionari, i mandatari e gli astatori concessionari di posteggi che svolgono una attività inferiore a quella minima stabilita dal regolamento di mercato possono essere trasferiti in posteggi di capacità inferiore o privati della concessione stessa del posteggio.

Nei mercati all'ingrosso è consentita la presenza di ogni forma di associazionismo degli operatori al dettaglio anche mediante la concessione di magazzini di deposito, di distribuzione, di lavorazione, esclusa la vendita.

Art. 18.

Disciplina degli operatori

Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano i mercati devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito delle sue attribuzioni, sono impartite dal direttore di mercato.

I concessionari dei posteggi non possono porre in vendita né trasferire a qualunque titolo all'interno del mercato quei prodotti che sono stati loro ceduti o trasferiti a qualsiasi titolo da altri concessionari del mercato medesimo.

Nei posteggi riservati ai produttori e alle imprese di trasformazione, i concessionari, anche se abilitati al commercio, possono porre in vendita solamente la produzione.

I produttori e le imprese di trasformazione abilitati al commercio e assegnatari di posteggi riservati agli operatori commerciali, possono porre in vendita anche prodotti non di propria produzione.

I concessionari dei posteggi di vendita e chiunque introduce o ritira prodotti nei o dai mercati è tenuto a fornire all'ente gestore tutte quelle notizie che l'ente gestore stesso ritenga di acquisire, esibendo su richiesta la relativa documentazione; i dati riferiti ai singoli operatori sono soggetti al segreto d'ufficio.

Nei mercati è ammessa la vendita di prodotti a mezzo di asta pubblica nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

Agli astatori è vietato svolgere qualsiasi altra attività commerciale all'interno del mercato.

Ai commissionari, ai mandatari ed agli astatori che operano nei mercati è riconosciuta una provvigione non superiore a quella stabilita dalla giunta regionale previo parere della commissione di cui al precedente art. 9.

Nella determinazione della provvigione si tiene conto dell'andamento dei costi di gestione, dei prezzi dei prodotti con possibile intesa con le regioni limitrofe al fine di evitare rilevanti differenze.

Art. 19.

Vigilanza

La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla giunta regionale in collaborazione con i comuni competenti e sentita la commissione regionale di cui al precedente art. 9 nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riferendola in particolare all'attuazione della programmazione di settore.

Per i mercati alla produzione la giunta regionale, espletati gli opportuni accertamenti, adotta, ove del caso, le necessarie prescrizioni nei confronti dell'ente gestore. In caso di inosservanza, sentita la commissione regionale istituita con la presente legge, può disporre la revoca della gestione ovvero può nominare un commissario per la gestione straordinaria.

Il mandato del commissario non può superare i tre mesi e si svolge nei limiti indicati nell'atto di nomina.

In caso di applicazioni e di inosservanze relative agli altri tipi di mercato all'ingrosso, la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 9, ne dà comunicazione ai comuni per l'adozione delle conseguenti misure.

Art. 20.

Provvedimenti disciplinari

Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi, nonchè degli utenti del mercato che contravvengono alle norme della presente legge o del regolamento di mercato, salva l'applicazione delle leggi penali, sono previsti i seguenti provvedimenti:

a) diffida da parte del direttore di mercato;

b) sospensione da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal direttore di mercato;

c) sospensione da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dall'ente gestore del mercato sentita la commissione di mercato.

Il comune può altresì adottare le sanzioni amministrative previste dagli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale.

Durante il periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale e devono comunque corrispondere all'ente gestore il corrispettivo per l'uso dei posteggi.

Nei casi espressamente previsti nel regolamento-tipo regionale, l'ente gestore, previa contestazione degli addebiti agli interessati, dispone la revoca della concessione dei posteggi.

Art. 21.

Norma transitoria

La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data di entrata in vigore, decadono le disposizioni di regolamento dei predetti mercati che risultino incompatibili con le norme in essa contenute.

Fino all'approvazione del piano di settore le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui agli articoli 4, 6 e 7 vengono assunti dalla giunta regionale sentita la commissione di cui all'art. 9.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 ottobre 1979

VIGLIONE

(10263)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800090)